

# Regione Siciliana



## Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento Regionale Interventi Strutturali in Agricoltura Invito alla presentazione dei progetti modalità attuative della misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi"-Campagna 2012 -2013

### Art. 1

#### Premessa e disposizioni generali

Il Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009 prevede all'art. 103 septdecies la misura della promozione sui mercati dei paesi terzi per perseguire l'obiettivo di aumentare la competitività dei vini in tali paesi. Il Regolamento CE n. 555 della Commissione, del 28 maggio 2008 al Titolo II, Capo II, Sezione I, articoli 4 e 5, prevede le modalità applicative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi". In attuazione di tale misura, per la campagna 2011- 2012 e successive, il Ministero delle Politiche Agricole ha emanato il Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 e successive modifiche e integrazioni, il decreto n. 6442 del 4 aprile 2011 relativo alle modalità operative e procedurali, nonchè il Decreto Direttoriale n° 8997 del 16/04/2012 con il quale ha approvato l'invito alla presentazione dei progetti a valere sulla quota nazionale.

Con il presente Invito sono aperti i termini per la presentazione dei progetti a valere sulla quota regionale, la cui dotazione finanziaria comunitaria per la Sicilia, campagna 2012/2013, per i progetti da finanziare a livello regionale, è pari ad € 8.546.004. L'aiuto a valere sulle risorse comunitarie è pari al massimo al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività. Per l'erogazione dell'aiuto integrativo dal 50 all' 80%, si farà riferimento alle risorse regionali di cui al comma 27 lettera h-sexies dell'art. 80 della l.r. 12 maggio 2010, n. 11 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010". Tale aiuto sarà erogato nel rispetto delle disposizioni di cui ai precitati decreti ministeriali. Il presente Invito sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) e sui siti istituzionali dell'Amministrazione Regionale.

### Art. 2

#### Definizioni

Ai fini del presente Invito si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 D.M. 4123 del 22 luglio 2010.

### Art. 3

#### Soggetti beneficiari e requisiti

1. I soggetti che presentano alle Autorità competenti il progetto per accedere ai fondi per lo svolgimento delle azioni previste al successivo articolo 6, di seguito chiamati beneficiari sono:
  - a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
  - b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 sexdecies, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
  - c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;
  - d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
  - e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all'articolo 5, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
  - f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
  - g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti.

2. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni, fermo restando quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 27 Ottobre 2011 pubblicato sulla GURI n. 270 del 19 Novembre 2011 di modifica del Decreto Ministeriale del 22 Luglio 2010. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi.
3. I beneficiari di cui alle lettere a), b) e c) nonché i produttori di vino di cui alla lettera e) purché aggregati in forma associativa o in società consortile possono presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, purché le aziende partecipanti siano diverse.
4. I soggetti di cui alle lettere a), b), e c) che presentano progetti, devono attestare attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di legge, di rappresentare almeno il 3% della produzione regionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni.
5. I soggetti di cui alle lettere d) e) e g) che presentano progetti, devono attestare attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di legge, di avere proceduto nella campagna 2011/2012 al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 2% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 25.000 bottiglie, devono inoltre attestare, attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di legge, di avere esportato almeno il 5% del totale prodotto.
6. Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle Associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario sia per i progetti a valere sui fondi quota nazionale che regionale.

In tutti i casi possono partecipare al presente Invito i soggetti di cui alle precedenti lettere le cui produzioni di vino e le operazioni di imbottigliamento vengano svolte all'interno del territorio della regione Sicilia.

#### **Art. 4**

##### **Soggetti attuatori**

1. Il beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le azioni previste al successivo articolo 6 qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche.
2. Il beneficiario che non attua direttamente le azioni previste dal progetto designa un "soggetto attuatore", con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare, scelto in conformità all'art. 5 del decreto n. 6442 del 4 aprile 2011, citato in premessa, tra i seguenti soggetti:
  - a. organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 3, lett.b);
  - b. consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
  - c. soggetti privati;
  - d. soggetti pubblici.

#### **Art. 5**

##### **Prodotti**

1. La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato XI ter del regolamento, nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità, i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell'art. 118 septuagesimo del regolamento. I progetti relativi ai vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione
2. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto. Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini a IGT, DOC e DOCG dovrà essere indicata l'origine dei vini.

#### **Art. 6**

##### **Azioni ammissibili**

Le azioni ammissibili da svolgere, anche singolarmente in uno o più Paesi terzi, sono quelle indicate all'art. 7 del D.M. 4123 del 22 luglio 2010 e nel D.M. n. 6442 del 4 aprile 2011 e successive modifiche, di seguito riportate. Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto:

- a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento citato nella premessa, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione; rientrano in tale categoria:
- la pubblicità e azioni di comunicazione;
  - azioni di pubbliche relazioni ;
  - produzione di materiale informativo;
  - annunci di prodotto, POS, house organ;
  - degustazione e presentazione del prodotto, materiali da banco e da esposizione;
- b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) le campagne di informazione e promozione, in particolare sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita (grande distribuzione, ristorazione dei paesi terzi, HORECA ecc); rientrano in tale categoria:
- degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
  - promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati;
  - expertise consulenza di marketing, fino al massimo del 3% del totale delle azioni progettuali al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti;
- d) altri strumenti di comunicazione:
- creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo - incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti;

Gli incontri con gli operatori e/o giornalisti (incoming) sono ammessi fino ad un massimo del 10% del budget complessivo del progetto, al netto delle spese generali e degli altri oneri previsti, e, comunque, se non comporti una spesa eccedente i 100.000,00 euro. L'azione è ammessa a condizione che venga realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e che sia adeguatamente motivata la sinergia con la strategia globale del progetto.

## **Art. 7**

### **Contenuto del progetto**

Il progetto proposto contiene le seguenti informazioni:

1. I paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 5 ;
2. le attività che si intendono realizzare, con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai paesi terzi destinatari;
3. la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo ;

4. il calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente e il sito; in caso di azioni relative ad incontri con operatori e/o giornalisti presso le aziende, indicare i soggetti coinvolti ed il calendario degli incontri, specificando come tale azione si inquadri nel piano strategico del progetto presentato e fornendo, altresì, elementi oggettivi che permetta di misurare l'efficacia di tale azione;
5. il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte e descrizione dettagliata delle attività e dei servizi in relazione alla congruità del costo proposto, nonché la dichiarazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato;
6. i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di idonee analisi di mercato;
7. gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termini di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;
8. la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente punto 7 prevedendo - per i progetti pluriennali - valutazioni intermedie annuali;
9. Il soggetto che presenta il progetto dichiara i requisiti soggettivi e della rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale richiesta di contributo; dichiara altresì che non ha in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo Paese.

## **Art. 8**

### **Entità del sostegno**

1. L'aliquota contributiva a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate; tale percentuale di intervento pubblico, può essere integrata con fondi regionali e può essere elevata fino al massimo dell' 80%. La residua percentuale è a carico del beneficiario.
2. Qualora il programma presentato contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di uno o più marchi commerciali, l'aiuto integrativo con risorse regionali, di cui al precedente comma, non può essere erogato.
3. Sono ammissibili progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a 100.000 euro per anno.
4. Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di stipula del contratto, comprese quelle di progettazione nonché le spese relative all'acquisto del prodotto.

## **Art. 9**

### **Valutazione delle proposte**

E' istituito, presso il Dipartimento Regionale Interventi Strutturali dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari, il Comitato di valutazione per procedere alla selezione dei progetti presentati e formulazione di apposita graduatoria con particolare riferimento a:

1. possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari;
2. ammissibilità delle azioni;
3. spesa ammissibile tenuto conto anche degli obiettivi posti.

## Art. 10

### Criteri di priorità

1. I progetti presentati saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:

CRITERI			PUNTI
A	1	Progetto presentato da produttori di vino aggregati in associazioni di cui alla lettera g) art. 3 del presente invito: punti 1 per ogni azienda oltre la prima (con un massimo di 10 punti)	1 - 10
B	1	Progetto articolato in almeno tre azioni	5
	2	Progetto articolato in almeno due azioni	3
C	1	Progetto triennale	10
	2	Progetto biennale	5
D	1	Progetto presentato dai soggetti di cui alle lettere a), b), e c) che attestano attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di legge, di rappresentare la produzione regionale di vino calcolata sulla base della media produttiva delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni compresa tra il 4-5%	3
	2	Progetto presentato dai soggetti di cui alle lettere a), b), e c) che attestano attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di legge, di rappresentare la produzione regionale di vino calcolata sulla base della media produttiva delle dichiarazioni di produzione degli ultimi tre anni superiore al -5%	6
E	1	Progetto presentato dai soggetti di cui alle lettere d), e) e g) che attestano, attraverso apposita dichiarazione resa ai sensi di legge, di aver proceduto nella campagna 2011/2012 al confezionamento di una percentuale superiore al 5 % della loro produzione o all'imbottigliamento superiore a 100.000 bottiglie	6
F	1	Progetti relativi alla promozione esclusiva di denominazioni regionali	3
G	1	Progetti presentati da Consorzi di tutela riconosciuti	10

A parità di punteggio verrà data priorità ai progetti che prevedono la realizzazione di azioni in più Paesi.

I Paesi Terzi a cui fare riferimento per lo svolgimento delle azioni sono indicati nell'allegato I del Decreto n. 6442 del 4 aprile 2011.

Non accedono ai criteri di priorità, di cui al precedente comma 1 i soggetti che, in una delle due annualità precedenti, abbiano rinunciato al contributo.

## Art. 11

### Modalità di presentazione, termini di presentazione e valutazione dei progetti

- 1) La domanda di partecipazione e il relativo progetto, ai sensi del presente invito, è presentata in duplice originale di cui uno alla Regione Siciliana ed uno all'Organismo Pagatore AGEA. La domanda di partecipazione con allegato progetto, deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 11 giugno 2012 ai seguenti indirizzi:

**Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e Alimentari Dipartimento Regionale Interventi Strutturali 2° Servizio per lo Sviluppo e la Diversificazione delle Attività Aziendali - U.O. 30 - Viale Regione Siciliana n.2771 - 90145 PALERMO**

**Agea - Organismo pagatore Via Palestro , 81 - 00185 ROMA**

- 2) Copia della domanda e della documentazione deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

**Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità - Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità SAQ XI - I piano, stanza 45 - Via XX Settembre n.20 - 00185 ROMA**

- 3) Il progetto potrà essere consegnato a mano o inviato tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il progetto deve, comunque, dovrà pervenire entro il termine di scadenza.
- 4) Il progetto dovrà pervenire in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

**“NON APRIRE CONTIENE LA PROPOSTA PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI- REGOLAMENTO CE N° 1234/07 DEL CONSIGLIO E SUCCESSIVE MODIFICHE - ANNUALITA' 2012/2013**

Il plico dovrà essere accompagnato da una nota contenente gli elementi identificativi del progetto ( l'importo totale, i Paesi in cui si realizzeranno le azioni, le azioni che si intendono realizzare), secondo il modello allegato M al decreto 8997 del 16/04/2012. Le stesse informazioni devono essere contenute in un apposito file in formato excel su CD/DVD. Dovrà inoltre contenere la documentazione tecnica, finanziaria e amministrativa prevista dall'art. 4 del D. M. 8997 del 16/04/2012, che verrà inserita in due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi, recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

**Busta n. 1: documentazione finanziaria e amministrativa;  
Busta n. 2 : proposta tecnica.**

Il recapito del plico e l'integrità dello stesso sono ad esclusivo rischio del mittente.

Al fine di dare adeguata pubblicità ai progetti presentati, gli stessi saranno pubblicati sul sito internet del Ministero entro il 25 luglio 2012 e sui siti istituzionali dell'Amministrazione Regionale.

Le istanze e i progetti presentati prima della pubblicazione del presente invito sul sito [www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste](http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste) saranno ritenuti irricevibili.

- 5) Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:

- L'Amministrazione Regionale esaminerà i progetti entro i 35 giorni successivi (15 luglio) ;
- L'Amministrazione Regionale verificherà che il progetto contenga gli elementi richiesti all'articolo 8 del decreto ministeriale 22 luglio 2010, in particolare ai commi 1 e 2. La mancanza di tali requisiti rappresenta causa di esclusione del progetto.
- In seguito alla valutazione della documentazione descritta nell'art. 4, del D.M. 8997 del 16/4/2012 il Comitato di valutazione procederà alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al precedente articolo 10.
- Il Comitato effettuerà la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, il medesimo Comitato potrà richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli. Verrà rivolta una particolare attenzione ai costi standard di servizi omogenei (ad esempio: sito internet, stand, allestimento, ufficio stampa, costi di promozione nei punti vendita, costi di pubblicità materiali, spot, ecc
- L'Amministrazione Regionale trasmetterà al Ministero, entro il 15/07/2012, l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati da un'apposita scheda descrittiva, al fine di evitare duplicazioni di interventi. - Il Ministero invia all'Organismo Pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 20 luglio 2012, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 22 luglio 2010

- Entro il 20 luglio 2012 l'Amministrazione regionale comunicherà ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame dei progetti da parte del competente Comitato di valutazione.
- A decorrere da tale data e, comunque, non oltre il 20 settembre 2012 i beneficiari presentano all'organismo pagatore Agea uno schema di contratto corredato della documentazione richiesta di cui all'articolo 4 del D.M. n. 8997 del 16 aprile 2012.
- L'organismo pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 20 giorni successivi la presentazione della stessa e stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello C, allegato al citato D.M. n. 8997 del 16 aprile 2012 entro il 10 ottobre 2012.
- L'Amministrazione Regionale verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento, nel regolamento attuativo, nel DM 22 luglio 2010 e quelli individuati nel presente invito, ai sensi dell'articolo 4 ultimo comma del regolamento attuativo, ammette eventuali modifiche al progetto presentato dandone comunicazione al Ministero e ad Agea.

## **Art. 12**

### **Logo/messaggio comune**

In attuazione dell'articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 22 luglio 2010, con apposito provvedimento Ministeriale da emanarsi entro il 15 maggio 2012, viene definito, d'intesa con il Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura previsto all'articolo 10 del citato DM 22 luglio 2010, un logo/ messaggio comune identificativo delle azioni promozionali ammesse a contributo nonché i criteri e le modalità per l'utilizzo di tale logo/messaggio comune nelle varie forme grafiche individuate".

## **Art. 13**

### **Erogazione del finanziamento**

L'erogazione del finanziamento avverrà in forma anticipata previa presentazione di polizza fideiussoria conforme al modello di cui all'allegato VI del D. M- 8997 del 16/04/2012, con le seguenti modalità:

nella misura del 30% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 110% dell' anticipo;

nella misura del 100% del finanziamento comunitario approvato, previa costituzione di una cauzione pari al 120% dell' anticipo.

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità analitica, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.
2. Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute.
3. Copie di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata oltre che al Ministero anche all' Amministrazione Regionale

## Art. 14

### Materiale informativo

1. I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte dell'autorità competente, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale al Ministero - Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità - Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità-Promozione e Valorizzazione dell'agroalimentare - SAQ XI - Via XX Settembre n.20 - 00185 ROMA, al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all' Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa. Nella nota di trasmissione dovrà essere specificato se il beneficiario usufruisce o meno del contributo integrativo del 30%.
- 2.. I beneficiari proponenti dovranno altresì inoltrare analogamente copia di tutto il materiale informativo e promozionale all'Amministrazione Regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente invito si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale citata nel presente invito.

F.to  
IL DIRIGENTE GENERALE  
Rosaria Barresi